



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020

CUP: E29H19000330006 – CUI: S80002870923202000010 - CIG: 9421525861

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER
L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9421525861



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA



ENI
CBCMED
Cooperating across borders
in the Mediterranean

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

SOMMARIO

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA	8
3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
4. OGGETTO DELL'APPALTO	10
5. DURATA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO	12
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....	15
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	17
7.1. REQUISITI GENERALI.....	17
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.....	19
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	19
8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	20
9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	20
9.1. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 22	
10. AVVALIMENTO	22
11. SUBAPPALTO.....	24
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	25
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
14. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.	30
14.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA DI QUALIFICA”	32
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2A)	35
16. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO 2B).....	37
17. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	40
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO	41
19. OFFERTA TECNICA – “BUSTA TECNICA”.....	43
20. OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”.....	46
20.1. SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO 3)	46
21. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	47
22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	53
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE	55
24. APERTURA DELLE BUSTE “OFFERTA TECNICA” E “OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	55
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	56
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	57
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60
28. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI	60



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

PREMESSE

Con Determinazione n. 493 prot. n. 7545 del 03.10.2022 la Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio spesa comune, di seguito "Stazione appaltante" o "Amministrazione aggiudicatrice", indice la presente procedura aperta informatizzata, per l'affidamento dei servizi di "Supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'autorità di audit del programma ENI CBC MED 2014-2020 - Cup: E29H19000330006 - CUI S80002870923202000010 Gara Anac N. 8737958 - CIG: 9421525861

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2]

Il bando di gara è stato:

- inviato alla Gazzetta Ufficiale della comunità europea in data **03/10/2022**;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016;
- pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;
- pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- pubblicato sul profilo del committente www.regione.sardegna.it, www.sardegnaecat.it;
- pubblicato su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza locale

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto per l'aggiudicazione del servizio.

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 34 della L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, è il *dott. Andrea Tuveri*.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento di *Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna* e nell'Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.regione.sardegna.it/> - seguendo il percorso "Regione" – Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale Regionale di committenza" - nella Sezione servizi: Bandi e gare e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti" dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna* e nell'Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di *Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna* e nell'Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico e della sua successiva identificazione.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE o carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) secondo le modalità indicate dell'Allegato 7 - Istruzioni di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegna.cat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst> , oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara,
- Disciplinare di gara,
- Allegato 1 – Capitolato Tecnico,
- Allegato 2A – Domanda di partecipazione,
- Allegato 3 – Schema di offerta economica,
- Allegato 4 - Griglia figure professionali
- Allegato 5 – Patto di integrità,
- Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione,
- Allegato 7 – Istruzioni di gara,
- Allegato 8 – Informativa privacy.
- Allegato 9 – Schema di contratto,

La su elencata documentazione gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante <http://www.regione.sardegna.it> seguendo il percorso “Regione” – “Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale regionale di Committenza” - nella Sezione servizi: “Bandi e gare” e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti” e sulla Piattaforma SardegnaCAT nell’homepage www.sardegnaecat.it - nella sezione “Servizi alle imprese” - “Bandi di gara” –Codice Bando di Gara (tender **217501**)

3. CHIARIMENTI e COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 13:00** del giorno **21/10/2022**, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata Messaggistica all’interno della RdO previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto *dell'art. 60, comma 3 del Codice* mediante pubblicazione in forma anonima sui siti www.regione.sardegna.it, seguendo il percorso "Regione" – "Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale regionale di Committenza" – nella Sezione servizi: Bandi e gare e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti" e sulla Piattaforma www.sardegnaecat.it nell'area pubblica "bandi di gara" all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti l'espletamento della procedura (ad esempio la comunicazione delle date delle sedute di gara, il ricevimento di deleghe per la partecipazione alle sedute in vdc, ecc) avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messaggi" dell'RdO.. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso della presenza di una comunicazione nell'area Messaggi mediante PEC/e-mail (varia in funzione della configurazione dell'RdO). L'avviso riporta nell'oggetto il contenuto sintetico della comunicazione che potrà essere visualizzata nell'area Messaggi. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

E' onere dell'Operatore economico provvedere alla verifica dei recapiti indicati in fase di registrazione.

Tutte le altre comunicazioni (ad esempio relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, ecc.) avvengono utilizzando l'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici nella domanda di partecipazione alla gara.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

L'indirizzo PEC della stazione appaltante è il seguente: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico transfrontaliero non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale regionale di committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di "supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'autorità di audit del programma ENI CBC MED 2014-2020", in particolare Il Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 è un Programma di cooperazione transfrontaliera cofinanziato dall'UE nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) che coinvolge le 76 regioni che si affacciano sulle sponde del Mar Mediterraneo. Il Programma Operativo Congiunto (Joint Operational Programme - JOP) è stato adottato dalla Commissione europea il 17 dicembre 2015 con Decisione C (2015) 9133, e finanzia progetti di cooperazione transfrontaliera, presentati da soggetti pubblici e privati organizzati in partenariati transfrontalieri.

L'appalto è costituito da un unico lotto di aggiudicazione poiché il servizio descritto è di per sé indivisibile; pertanto la suddivisione in lotti ex art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, non garantirebbe la necessaria unitarietà di progetto, e



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



ENI
CBCMED
Cooperating across borders
in the Mediterranean

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio spesa comune

precluderebbe la buona riuscita del medesimo progetto, con particolare riferimento alla corretta esecuzione, come da specifiche espresse dalla Stazione Appaltante nel Capitolato d'appalto. Nello specifico la gara è riferita all'esecuzione del servizio attraverso le seguenti linee di attività:

LINEA A: AUDIT DI SISTEMA
LINEA B: AUDIT SULLE OPERAZIONI
LINEA C: AUDIT SUI CONTI
LINEA D: ALTRE ATTIVITÀ
LINEA E: CONSULENZA SPECIALISTICA

Laddove, al contrario, si ipotizzasse di assegnare le cinque linee in lotti distinti il servizio risulterebbe inevitabilmente meno efficace in quanto le fasi sono tra loro integrate e interconnesse.

Tutti i servizi sopra indicati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

lotto	Descrizione servizi
1	FORNITURA DEL SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020. LINEA A: AUDIT DI SISTEMA - LINEA B: AUDIT SULLE OPERAZIONI - LINEA C: AUDIT SUI CONTI - LINEA D: ALTRE ATTIVITÀ - LINEA E: CONSULENZA SPECIALISTICA

#	CPV	Descrizione
1	79420000-4	Servizi connessi alla gestione

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€ 1.207.640,00 al netto di Iva**

L'importo non comprende oneri per la sicurezza legati alle interferenze trattandosi di attività di natura intellettuale, che non richiede da parte del Committente l'elaborazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008. In adempimento dei commi 1 e 2 del medesimo art. 26 sopra citato, si provvederà comunque ad accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione al servizio da appaltare. Tale accertamento avverrà mediante



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

Saranno, inoltre, fornite all'appaltatore idonee informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nelle sedi regionali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella stessa.

Resterà invece onere dell'appaltatore, elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto comprende, inoltre, servizi opzionali. L'amministrazione si riserva, pertanto, di affidare all'Aggiudicatario l'erogazione di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'autorità di audit del programma ENI CBC MED 2014-2020.

La ripetizione dei servizi sarà affidata ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016, secondo quanto specificato dall'articolo 5 del presente disciplinare.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara o offerte di importo pari allo stesso, offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, qualora l'offerta non sia ritenuta congrua, a suo insindacabile giudizio, oppure intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all'affidamento. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in presenza di una unica offerta.

Per la descrizione e modalità di esecuzione di tutti i servizi si rimanda a quanto indicato nel Capitolato.

L'appalto è finanziato con fondi comunitari a valere sulle risorse PO ENI CBC MED - mediante l'utilizzo delle risorse stanziato sul capitolo SC08.8911 " Spese di assistenza tecnica dell'Autorità di Audit del PO ENI CBC MED - Servizi di Audit – Prestazioni professionali e specialistiche (Rif. Decisione Commissione Europea, n. C (2015)9133 del 17 dicembre 2015; Del. GR n. 8/9 del 19.2.2016)

5. DURATA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto del presente contratto, escluse le eventuali opzioni, avranno decorrenza dalla comunicazione di autorizzazione dell'impegno di spesa al beneficiario e avrà una **durata di 24 mesi**, salvo ripetizione del servizio di **mesi 24 e** proroga tecnica di **mesi sei**.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

L'avvio delle prestazioni sarà attestato da apposito Verbale di avvio, redatto in contraddittorio tra l'aggiudicatario contraente e l'amministrazione.

Il valore massimo stimato per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura è pari a complessivi €. **2.717.190,00** (eurodueilionisettescentodiciasettemilacentonovanta/00) al netto dell'IVA, comprensivo: dell'importo a base d'asta per i servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni dell'autorità di audit del programma ENI CBC MED 2014-2020 per euro €. **1.207.640,00** (eurounmillioneduecentosetteemilaseicentoquaranta/00), dell'importo per la ripetizione dei servizi analoghi stimati in 24 mesi per €. **1.207.640,00** (eurounmillioneduecentosetteemilaseicentoquaranta/00) e dell'importo per la proroga tecnica stimata in sei mesi per €. **301.910,00** (eurotrecentounmilanovecentodieci/00) al netto dell'IVA.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **2.717.190,00** (eurodueilionisettescentodiciasettemilacentonovanta/00) incluse le opzioni su indicate ed **esclusa Iva**, a valere sulle risorse del programma PO ENI CBC MED - Servizi di Audit – Prestazioni professionali e specialistiche (Rif. Decisione Commissione Europea, n. C (2015)9133 del 17 dicembre 2015; Del. GR n. 8/9 del 19.2.2016).

Lotto	Descrizione servizi	CPV	CIG	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara
1	SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020	79420000-4	9421525861	P	€. 1.207.640,00

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	BASE D'ASTA 24 mesi	RIPETIZIONE 24 MESI	PROROGA TECNICA 6 mesi
1	SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020	€. 1.207.640,00	€. 1.207.640,00	€. 301.910,00
Valore Complessivo dell'appalto incluse opzioni (iva esclusa)				€. 2.717.190,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs.50/2016 l'importo posto a base di gara è pari a € **1.207.640,00** IVA esclusa.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

L'amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati, per una durata pari a 24 mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore alla base d'asta al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I servizi oggetto del nuovo affidamento dovranno presentare un'omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con il contratto principale (come descritti in capitolato, offerta tecnica, e ulteriori documenti esplicativi) e devono essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche analoghe a quelle previste per l'appalto principale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Tutti i costi connessi alla esecuzione del servizio sono ricompresi nell'ambito delle risorse messe a bando con la procedura di gara.

Le imprese concorrenti non potranno presentare, pena l'esclusione dalla gara, un valore complessivo dell'offerta pari o superiore all'importo a base d'asta della stessa.

L'importo offerto dall'aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

I prezzi indicati in offerta economica si intendono onnicomprensivi di ogni spesa inerente o direttamente conseguente il servizio. Nessun costo ulteriore potrà essere imputato al committente.

-REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 comma 1, *lett. a)*, del Codice dei Contratti si dispone la revisione dei prezzi nel caso di una **variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento** rispetto al prezzo complessivo del contratto. La presente clausola prevede la remunerazione per la percentuale **eccedente il 10 per cento** e comunque in misura **pari all'80 per cento** di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili derivanti da ribassi d'asta.

La revisione è applicata al prezzo d'aggiudicazione limitatamente al periodo in cui la soglia risulta superata.

La richiesta della revisione **in aumento** da parte dell'appaltatore è indirizzata al RUP che dispone apposita istruttoria. Lo stesso RUP effettua la comunicazione della revisione **in diminuzione**.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il prezzo, in aumento o in diminuzione, è aggiornato su richiesta di ciascuna delle parti che vi abbiano interesse **una sola volta per l'annualità**, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Centrale regionale procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

La delibera è consultabile all'indirizzo: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Centrale regionale di committenza;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Si precisa che i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La Centrale regionale di committenza valuta i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale regionale di committenza ogni opportuna valutazione.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

8.1. Requisiti di idoneità

Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività attinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la Centrale di Committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Tale requisito sarà comprovato mediante dichiarazione da rilasciarsi ai sensi del DPR 445/2000, nel DGUE di gara.

8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'operatore economico deve dimostrare il possesso del seguente requisito:

- Possesso di un **fatturato globale**, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore all'importo posto a base d'asta **€ 1.207.640,00** (eurounmilioneduecentosettemilaseicentoquaranta/00), IVA esclusa.

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese**, il possesso del requisito relativo alla **capacità economica e finanziaria**, deve essere posseduto dal raggruppamento cumulativamente o meglio nel suo complesso.

A norma dell'art. 83 comma 5 del D.Lgs 50/2016 si precisa che il fatturato richiesto fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che gli operatori economici con insufficiente dimensione economica ed organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

La comprova del requisito richiesto per la realizzazione del fatturato è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice, mediante la presentazione di uno o più dei seguenti documenti:

- **(per le società di capitali)** mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa, in formato pdf;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- **(per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone)** mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l'oggetto delle attività e gli importi fatturati.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Centrale di Committenza.

8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. c) l'operatore economico deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) L'operatore economico deve aver eseguito, **nei 10 anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **almeno** un servizio che preveda **attività di auditing e controllo** nell'ambito di un Programma transfrontaliero. **Tale servizio dovrà essere concluso con accettazione da parte del Committente.**

La comprova del requisito richiesto per l'esecuzione del servizio, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la presentazione, alternativamente, di:

- ✓ un elenco dei servizi eseguiti nell'ultimo decennio dalla pubblicazione della presente procedura, corredato dai certificati di regolare esecuzione, in originale o copia conforme, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti e fatture in copia conforme all'originale, relativi ai servizi presenti in elenco eseguiti nell'ultimo decennio dalla pubblicazione della presente procedura.

Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l'oggetto delle attività e delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, l'importo e il periodo di esecuzione.

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di idoneità** di cui al punto 8.1 relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese**, il requisito di cui al **punto 8.2**, relativo alla **capacità economica e finanziaria** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese** il requisito di cui al **punto 8.3** relativo alla **capacità tecnica e professionale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e richiamate al paragrafo 7 del presente Disciplinare.

Le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- la registrazione e l'abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 15.1, devono essere prodotte e **firmate digitalmente** secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.

9.1. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al responsabile del procedimento, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 2B – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. La Centrale regionale di committenza trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

11. SUBAPPALTO.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare con specificazione dell'incidenza percentuale sull'importo complessivo del contratto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante e dell'Amministrazione contraente fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 per le quali l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **Una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo posto a base d'asta pari a **€. 24.153,00**. Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La cauzione dovrà essere costituita a favore della **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO SPESA COMUNE - VIALE TRENTO, 69 – 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente:

➤ ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il sistema pagoPA

<https://pagamenti.regione.sardegna.it/>

- cliccare sull'icona *pagamenti senza autenticazione* (non è necessaria l'autenticazione)
- selezionare ente : Regione Autonoma della Sardegna
- selezionare tipologia di pagamento : Entrate e recuperi vari ed eventuali (Regione Autonoma della Sardegna)
- compilare correttamente tutti i campi della videata (N.B. : indicare partita iva e ragione sociale)
- indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.06 garanzia provvisoria – CIG.....
- indicare nel campo Note Versante : i lotti interessati

ovvero:

- tramite bonifico bancario

INTESTATARIO: **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Codice IBAN: **IT2810101504801000070673111**

SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri

- Dentro AREA SEPA SARDIT31
- Fuori AREA SEPA BPMOIT22

Causale: **EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria – CIG:**

Dovrà, inoltre, essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata.

b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <https://www.ivass.it/homepage/index.html>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
4. avere validità per almeno 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Centrale Regionale di Committenza;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Centrale di Committenza, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno, anche una autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, un'autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice come di seguito indicato. Per fruire delle quali, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e allega le certificazioni possedute.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di partecipazione di soggetti associati la cauzione e il relativo impegno dovranno essere presentate:

- a) in caso di RTI costituito dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b) in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- c) in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nei successivi paragrafi.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla GURI n. 37 del 13/02/2021, nonché sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo del contributo è pari a **€ 140,00**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

14. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCat, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 08 NOVEMBRE 2022 pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura all'interno della piattaforma SardegnaCAT e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- ✓ Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- ✓ Offerta tecnica, di cui al successivo paragrafo 19;
- ✓ Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 20.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. accedere al Portale. www.sardegnaecat.it;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
3. accedere all'area "Gare in Busta chiusa (RDO)";
4. accedere alla sezione "Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti";
5. cliccare sull'evento di interesse;
6. cliccare "Elenco RdO in busta digitale", per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su "OK";

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda all'Allegato 7 – "Istruzioni di gara".

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

14.1. Documentazione Amministrativa – “Busta di Qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

- a) **Allegato 2A** “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2A (si rimanda al par. 15 per la descrizione);
- b) **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda al paragrafo 16 per la descrizione);
- c) **Allegato 6** “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. ***Indicare al punto 8.3 il consenso al trattamento dei dati.*** In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall'impresa mandataria;
- d) **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP dell'operatore economico; in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PassOE dell'impresa ausiliaria.
- e) **Cauzione provvisoria** e dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta (si rimanda al paragrafo 12 per la descrizione);
- f) **Eventuali certificazioni** per la riduzione della cauzione provvisoria;
- g) **(eventuale) procura**: l'impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura;
- h) **(in caso di avvalimento)** la documentazione richiesta dal paragrafo 10 del presente disciplinare;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- i) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;
- j) **Pagamento del contributo all'ANAC** di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara (si rimanda al paragrafo 13 per la descrizione);
- k) **Versamento dell'imposta** di bollo pari a € 16,00. Il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire secondo le modalità di cui al paragrafo 15.

Inoltre, in caso di **soggetti associati**:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Centrale regionale di Committenza ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2A)

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 2A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'allegato 2A - domanda di partecipazione deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate individuate quali esecutrici del servizio;

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente, eventualmente, allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe) è il modulo di autodichiarazione utilizzato nelle procedure di appalto pubblico. Per la compilazione del modello si utilizza l'apposito file editabile, disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale, da sottoscrivere digitalmente: <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/10/documento-gara-unico-europeo-procedure-compilazione-digitale>



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) Passoe dell'ausiliaria

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo “Requisiti generali” del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell'Allegato 2A “Domanda di partecipazione” il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A (punti 1 e 2) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 8.2;
- c) la sezione C (punto 1b e 2) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica;

N.B. L'operatore economico non può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione **α della Parte IV del DGUE “Criteri di selezione” ma deve compilare la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale e la sezione b) per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria.**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di cui **all'allegato 2A**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis, comma 4 (**ivi incluse le violazioni non definitivamente accertate**, ex art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019 e del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020), comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (**per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**);
6. indica i seguenti dati: indicano i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali – “*Allegato 8 – Informativa privacy*” di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la Domanda di partecipazione.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la Centrale regionale di committenza assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale regionale di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale regionale di committenza procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Centrale regionale di committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

19. OFFERTA TECNICA – “BUSTA TECNICA”

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nell'allegato 7 – Istruzioni di gara. L'offerta deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15 e deve contenere:

a. Indice del contenuto della busta.

b. Relazione tecnica del servizio offerto (con indice generale in riferimento al numero della pagina)

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 21 i seguenti elementi:

1. Contesto di riferimento: dovrà essere dimostrata la conoscenza del contesto di riferimento e del fabbisogno di assistenza tecnica da soddisfare (criterio 1);
2. Proposta progettuale e descrizione dettagliata dell'offerta in termini di attività e contenuti. Dovranno essere descritti gli strumenti di lavoro previsti (criterio 2.a); le attività di supposto per l'Audit di sistema (criterio 2.b), per l'Audit delle operazioni (criterio 2.c), per l'Audit sui conti (criterio 2d); dovranno essere descritti i contenuti del supporto specialistico e delle modalità previste per l'attivazione dello stesso (criterio 2e);
3. Pianificazione delle attività e cronoprogramma. Dovrà essere descritta la pianificazione delle attività e il cronoprogramma (criterio 3);
4. Modalità organizzative proposte per la realizzazione dell'attività di assistenza tecnica offerta. Descrizione delle modalità di organizzazione e coordinamento del team di lavoro (criterio 4a); coordinamento e flessibilità del servizio proposto al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell'Amministrazione (criterio 4b), descrizione delle scelte logistiche, organizzative ed equilibrio tra il servizio richiesto e i mezzi messi a disposizione (criterio 4c);
5. Descrizione del gruppo di lavoro con riguardo alle competenze professionali e tecniche possedute e a pregresse esperienze maturate negli ambiti richiesti dal capitolato (criterio 5);
6. Descrizione dettagliata degli eventuali servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato ed utili ai fini del miglioramento del servizio oggetto di appalto e motivazione della proposta. (criterio 6).

La Relazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (in caso di costituendo RTI, da tutti i componenti dello stesso) non potrà superare le 30 pagine (sono escluse dal

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio; si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi l'indice, eventuali grafici e tabelle il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente.

c. Autocertificazione delle competenze ed esperienze pregresse dei singoli componenti del gruppo di lavoro

resa utilizzando l'apposito modulo di autocertificazione "ALLEGATO 4 – Esperienze professionali": (**file excel composto da più fogli**). Il modulo deve contenere le autocertificazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascun componente il Gruppo di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con liberatoria al trattamento dei dati personali), in merito al possesso dei requisiti minimi indicati dal Capitolato, con indicazione, per ciascuno di essi, se trattasi di nuova assunzione ex art. 47 c. 4 della legge 108/2021 (al fine di verificare il rispetto dei target di occupazione giovanile e femminile previsti). Tale documento verrà preso in considerazione ai fini della valutazione del criterio 5. Le dichiarazioni rese da ciascun documento ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere firmate da ciascun componente il gruppo di lavoro e dovrà essere allegata copia del documento di identità. La mancanza della firma del componente o del suo documento rende l'autocertificazione non valida e pertanto si considera come non presentata la relativa autocertificazione.

d. Documenti di identità di ciascun sottoscrittore dell'autocertificazione di cui all'"ALLEGATO 4 – Esperienze professionali" di cui al punto precedente.

L'assenza di una o più figure professionali richieste (considerandosi assenti quando l'autocertificazione delle esperienze non è stata presentata) in possesso delle esperienze minime prescritte, facenti parte del gruppo di lavoro, comporta l'inammissibilità dell'offerta con conseguente **esclusione** dell'offerente.

L'Amministrazione si riserva di verificare ex D.P.R. 445/2000, sulla base di tali autocertificazioni, la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'Allegato "Esperienze professionali" mediante la richiesta dei documenti rilasciati da datori di lavoro/committenti, ecc.

L'offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere fornita in formato pdf che consenta la ricerca all'interno del testo.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite (comprese quelle attinenti alla presenza del gruppo di lavoro con i requisiti minimi di esperienza e numero ivi previsti) **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione** dalla gara.

Si precisa sin d'ora che eventuali documenti e/o allegati ulteriori rispetto alle indicazioni riportate nel presente Disciplinare, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016).

In merito alla eventuale dichiarazione sulla presenza di segreti tecnici o commerciali, si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

La relazione tecnica e tutti gli altri allegati contenuti nella Busta tecnica devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta B Offerta tecnica.

In caso di RTI l'offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legati di tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

20. OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”

Secondo le modalità indicate nell'Allegato 7 istruzioni di gara, le imprese concorrenti dovranno inserire nella sezione “Offerta economica” della Busta Economica della RdO i seguenti elementi:

- produrre e allegare lo schema di offerta economica secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 20.1;
- indicare a sistema nel campo “Prezzo offerto”, l'importo complessivo offerto, IVA esclusa.

20.1. Schema di offerta economica (conformemente all'allegato 3)

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell'Allegato 7 “*Istruzioni di gara*”, devono produrre e allegare nella sezione “Offerta economica” della Busta Economica della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi secondo l'Allegato 3 “*Schema di offerta economica*”. In tale elaborato dovranno essere indicati:

- il prezzo **a corpo** offerto per le prestazioni oggetto dell'appalto (al netto dell'IVA) in cifre e in lettere;

L'offerta economica deve altresì contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d'asta.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

Nel caso di discordanza tra il valore riportato in cifre e quello riportato in lettere nello schema di offerta economica, prevarrà quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

In caso di RTI l'offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legati di tutte le imprese del costituendo raggruppamento

21. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 nei tempi previsti per le procedure sopra la soglia comunitaria. L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	80
Offerta economica (PE)	20
TOTALE (PTOT)	100

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

dove:

P_t = punti attribuiti all'offerta tecnica

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Pe = punti attribuiti all'offerta economica (prezzo in ribasso offerto)

Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell'offerta economica gli operatori economici che, in fase di valutazione dell'offerta tecnica, non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a **48 punti (Soglia di sbarramento)**.

Di seguito le fasi applicate per l'analisi delle offerte:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento dopo la riparametrazione dei singoli punteggi;
3. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
4. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3);
5. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
6. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
7. formazione della graduatoria di gara.

Di seguito si dettagliano i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica.

A. OFFERTA TECNICA (80 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	45
2	GRUPPO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE	30
3	SERVIZI AGGIUNTIVI	5
Totale PUNTEGGIO TECNICO		80

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Nella colonna identificata con la lettera D della tabella sotto riportata vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T e Q vengono indicati i “Punteggi tabellari” e “quantitativi”, per i quali la Commissione procede ad applicare la regola indicata per il rispettivo sub-criterio. Di seguito vengono elencati i **criteri e i pesi valutazione**.

Tabella dei criteri

LOTTO UNICO: SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9421525861									
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX	SUB-SUB/CRITERIO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	
1	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	45	1	CONOSCENZA DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO E DEL FABBISOGNO DI ASSISTENZA TECNICA DA SODDISFARE	5	1a - Documentata conoscenza delle tematiche del Programma ENI nonché del relativo contesto normativo e di riferimento. Adeguata individuazione degli elementi di contesto: normativi, organizzativi, tecnici etc. Corretta individuazione dei distinti fabbisogni di assistenza tecnica da soddisfare	5		
						2			RISPONDEZZA DELL'OFFERTA ALLE ATTIVITÀ/SERVIZI RICHIESTI E ALLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE INDICATE NEL CAPITOLATO TECNICO, ADERENZA DELLE ATTIVITÀ ALLE FINALITÀ DEL PROGETTO E
				2b – Adeguatezza delle attività di supporto proposte per l'Audit di sistema rispetto alle esigenze espresse nel Capitolato	5				
				2c – Adeguatezza delle attività di supporto proposte per l'Audit delle operazioni rispetto alle esigenze espresse nel Capitolato		10			
				2d – Adeguatezza delle attività previste per il supporto Audit sui conti rispetto alle esigenze espresse nel Capitolato			5		

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

				CONGRUENZA DEI CONTENUTI CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO, PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ		2e - Consulenza specialistica: descrizione delle attività proposte, dei contenuti del supporto specialistico e delle modalità previste per l'attivazione dello stesso	5	
			3	ADEGUATEZZA, COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELLA PIANIFICAZIONE E DEI CRONOPROGRAMMI	10	3a - Qualità della Pianificazione	5	
						3b - Adeguatezza dei cronoprogrammi previsti	5	
2	GRUPPO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE	30	4	MODALITÀ ORGANIZZATIVE	10	4a - Adeguatezza ed efficacia delle modalità di organizzazione e coordinamento del team di lavoro come descritte nell'ambito dell'offerta tecnica	3	
						4b - Modalità di coordinamento prevista con l'Amministrazione aggiudicatrice e livelli di flessibilità nell'erogazione del servizio per rispondere alle esigenze della stazione appaltante	4	
						4c - Congruità delle scelte logistiche, metodologiche ed organizzative proposte ed equilibrio tra il servizio richiesto e i mezzi messi a disposizione	3	
			5	QUALITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO CON RIGUARDO ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI E TECNICHE POSSEDUTE E A PREGRESSE ESPERIENZE MATURATE NEGLI AMBITI RICHIESTI DAL PRESENTE CAPITOLATO	20	5a- Adeguatezza delle modalità organizzative e distribuzione dei compiti del Gruppo	5	
						5b - chiarezza della descrizione dei ruoli e compiti delle risorse umane coinvolte nell'attuazione del capitolato	10	
						5c - Risorse umane aggiuntive proposte rispetto ai requisiti minimi previsti nel capitolato	5	
						<ul style="list-style-type: none"> • 1 punto per ogni figura Senior aggiuntiva con minimo 10 giornate uomo di attività nell'appalto (max 3 punti) • 0.5 punti per ogni figura Junior aggiuntiva con minimo 10 giornate uomo di attività nell'appalto (max 2 punti) 		

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

3	SERVIZI AGGIUNTIVI	5	6	EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI NON PREVISTI NEL CAPITOLATO ED UTILI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO	5	6a - Congruenza e qualità dei Servizi aggiuntivi proposti nell'ambito dell'offerta tecnica	5
Totale		80					80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **48 PUNTI** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si precisa che per i criteri di natura qualitativa (D) i singoli coefficienti $V_{(a)}$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

➤ **Criteri qualitativi.**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, specificandosi il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione come segue:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Discreto	Fino a 0,70
Sufficiente	Fino a 0,60
Mediocre	Fino a 0,40
Scarso	0,2
Non adeguato	0

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

- Se $V_{(max)pi} > 0$ $V_{(a)i} = V_{(a)pi} / V_{(max)pi}$
- Se $V_{(max)pi} = 0$ $V_{(a)i} = 0$

- dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V_{(max)pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V_{(a)i}$ sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling

I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio $V_{(a)i}$ vengono poi moltiplicati per i relativi sub-punteggi W_i .

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

Non verrà effettuata una seconda riparametrazione dei punteggi complessivi ottenuti per l'offerta tecnica.

Saranno considerate non ammissibili le offerte indefinite o difformi, in uno solo o più punti, rispetto a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Tutti i punteggi andranno calcolati tenendo conto di un arrotondamento alla **seconda cifra decimale**.

A seguito della valutazione, **verranno escluse dalla gara**, e non saranno ulteriormente sottoposte al giudizio, quelle offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di **punti 48 (soglia di sbarramento)**.

A. OFFERTA ECONOMICA (20 punti)

Per quanto riguarda l'offerta economica, viene attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
- R_{max} = ribasso più conveniente

Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è dato dalla seguente formula:

$$Pe_i = C_i \times 20$$

dove:

Pe_i = punteggio economico del concorrente i;

C_i = coefficiente voce di offerta economica del concorrente i

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, sia riferito all'OT che all'OE, nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e in difetto qualora sia inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **09 NOVEMBRE** alle ore **10:00**.

A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e in ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, la Centrale regionale di Committenza effettuerà le sedute pubbliche in video conferenza.



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni operatore economico concorrente collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, al sistema di videoconferenza dedicato della Regione attraverso la piattaforma CISCO WEBEX Meetings.

Per essere invitate al collegamento in videoconferenza, le ditte concorrenti dovranno inviare tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT **il riferimento della persona individuata a presiedere alla seduta ed un indirizzo di posta elettronica (non pec)** a cui trasmettere l'invito e le relative modalità di partecipazione, nonché copia di un documento di identità del partecipante ed eventuale delega.

Tale richiesta dovrà pervenire **entro le ore 18.00 del 08 NOVEMBRE 2022.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altro luogo o ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità "messaggistica" del portale SardegnaCAT.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite le stesse modalità di cui sopra.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale regionale di committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Centrale regionale di committenza procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento (qualora lo stesso lo ritenga necessario) nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La commissione di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La Centrale Regionale di Committenza pubblica sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24. APERTURA DELLE BUSTE "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte della Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. La mancata od incompleta presenza della documentazione tecnica rispetto a quanto prescritto dall'Amministrazione determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

In una o più successive sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Nella medesima seduta, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3. E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex-quo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 3. La commissione rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora, la Commissione, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al responsabile del procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 25. Il calcolo di cui all'art. 97 comma 3 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste della Documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, avvalendosi del responsabile del procedimento e, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La Centrale Regionale di Committenza richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Centrale regionale di committenza esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 27.

È facoltà della Centrale regionale di committenza procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la Centrale regionale di committenza, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto diventa esecutivo dopo la comunicazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuta autorizzazione del relativo impegno di spesa. Prima di tale comunicazione non potrà in nessun caso essere eseguita la fornitura richiesta

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 12.000,00**.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa comune

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante e dall'Amministrazione delegante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Si rimanda a quanto stabilito nell'allegato 8 Informativa per il trattamento dei dati personali.